

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 503

Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici,
a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Pubblicato nel S.O. alla G.U. 30 dicembre 1992 n. 305

**Articolo 7**

Retribuzione pensionabile.

COMMA 1

Per i lavoratori iscritti a forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, i periodi di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, stabiliti dalla normativa vigente alla predetta data, sono incrementati dai periodi che intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione.